

n. 3213/2015 r.g.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

Il giudice Anna Maria Marra

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex artt. 671 c.p.c. proposto

da

Fallimento **(A)** s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. dall'Avv.o **[redacted]**

contro

**(B)** **(C)**

**[redacted]** ro, rappr. e dif. dagli Avv. **[redacted]** to, **[redacted]** e **[redacted]** to

**[redacted]** no

e

**(D)** ni, rappr. e dif. dagli Avv.i **[redacted]** a e **[redacted]**

e

**(E)** **[redacted]** C **[redacted]**, rappr. e dif. dall'Avv.o **[redacted]** to f **[redacted]**

osserv. quanto segue.



(A) s.r.l., società costituita in data 25 marzo 2004 operante nel settore del commercio all'ingrosso di pellame grezzo, semiterminato, *wet blue* e finito, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 22\2014 del Tribunale di Vicenza del 25 febbraio 2014.

Il Fallimento ricorrente, al fine di preservare la fruttuosità della tutela risarcitoria conseguente all'esercizio ex art. 146 l.f. dell'azione sociale di responsabilità, dell'azione spettante ai creditori sociali nonché dell'azione generale ex art. 2043 c.c., tenuto conto dell'inadeguatezza del patrimonio dei responsabili e dell'inaffidabilità soggettiva dei medesimi desumibile dalle modalità di gestione della società, ha richiesto il sequestro conservativo di beni immobili, mobili e crediti degli amministratori sino alla concorrenza di Euro 350.000,00, somma corrispondente ad una quantificazione prudenziale del danno assunto quale parametro di riferimento l'ammontare del passivo accertato in sede di verifica fallimentare e l'ammontare delle tardive.

Il Fallimento rivolge agli amministratori i seguenti addebiti:

la concessione nel febbraio 2006 a (F) s.r.l., società facente capo alla famiglia (A) come la stessa (A) s.r.l., di un finanziamento di Euro 1.460.000,00 in totale assenza di garanzie, somma di cui (A) s.r.l. si era procurata la disponibilità attraverso finanziamento bancario ottenuto previa iscrizione di ipoteca ed al cui rimborso la società aveva poi rinunciato poiché (F) s.r.l. si sarebbe ritrovata, con l'approvazione al 31 dicembre 2006, nelle condizioni previste dall'art. 2482 *bis* c.c.;

l'acquisto da parte di (A) s.r.l., al prezzo di Euro 250.415,00, delle quote di 1 (F) s.r.l. in data 22 dicembre, 2006 nonostante il valore della quota non fosse certo corrispondente al prezzo di acquisto se nei medesimi giorni (A) s.r.l. aveva giudicato (F) s.r.l. insolvente al punto da rinunciare al credito per il rimborso del finanziamento di Euro 1.460.000,00 di cui si è appena detto; la cessione in data 21 aprile 2008 a (G) s.p.a. da parte di (A) s.r.l. del ramo d'azienda (in realtà coincidente con l'intera azienda) avente ad oggetto l'attività di conciatura e commercio di pelli per arredamento svolta in (A) s.r.l. al prezzo di Euro 1.462.506,00, senza garanzia alcuna nonostante il convenuto pagamento dilazionato, a cui conseguì il pagamento di soli Euro 150.000,00



poiché in data 24 maggio 2010 ~~G~~ s.p.a fu dichiarata fallita e ~~A~~ s.r.l. non si insinuò neppure al passivo.

I convenuti si sono costituiti nel presente procedimento ed hanno eccepito la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità; hanno contestato la esperibilità da parte del Fallimento dell'azione prevista dall'art. 2394 c.c. e, in ogni caso, hanno eccepito anche con riguardo ad essa la prescrizione; parimenti hanno eccepito la prescrizione dell'azione residuale ex art. 2043 c.c.; hanno contestato nel merito in fatto e in diritto il fondamento del ricorso sia con riguardo al *fumus boni uris* sia con riguardo al *periculum in mora*.

In via preliminare si rileva che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato in data 24 aprile 2015 ma, nel contempo, nei confronti degli stessi amministratori qui convenuti, oltre che dei sindaci di ~~A~~ r.l., il Fallimento ha avviato giudizio di merito ordinario iscritto a ruolo in data 8 maggio 2015 con il n. 3572\2015 r.g..

Deve ritenersi che il procedimento sia stato proposto in corso di causa sicché ne va disposta la riunione al giudizio di merito iscritto al n. 3572\2015 r.g. al fine di evitare singolari effetti correlati, per esempio per il caso di accoglimento, alla necessità di instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 *octies* c.p.c. ovvero in punto spese, tanto più che non sono note allo stato le date di notifica dell'atto di citazione (da cui dipende la pendenza del giudizio ordinario).

Sulla base della cognizione sommaria propria della tutela cautelare va ravvisato il fondamento delle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti con la conseguenza che la misura conservativa invocata non può essere concessa.

Quanto all'azione sociale di responsabilità si segnala che ~~E~~ cessato dalla carica in data 1 febbraio 2007, ~~B~~ ini, ~~D~~ ni e ~~C~~ ni sono cessati dalla carica in data 26 maggio 2009.

La detta azione appare, dunque, prescritta essendosi compiuto, ben prima del quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del presente ricorso, come pure, si presume poiché non risulta il contrario, dall'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 3572\2015 r.g. di cui si è detto, il termine



di prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione dalla carica ai sensi dell'art. 2393, co. 4, c.c. e comunque a sensi degli artt. 2949, co. 2, e 2941 n. 7) c.c..

La difesa attorea sul punto non ha svolto repliche; d'altra parte la modalità di quantificazione del danno sostenuta in ricorso appare ispirata, oltre che da criteri prudenziali, dalla prospettiva dell'esercizio fruttuoso dell'azione di responsabilità propria dei creditori sociali, di cui si passa a parlare.

Con riguardo all'azione prevista dall'art. 2394 c.c. si premette che è controverso in dottrina e giurisprudenza se detta azione costituisca azione di carattere generale suscettibile di essere fatta valere anche dai creditori sociali delle società a responsabilità limitata e se, in ogni caso, una tale azione spetti al Fallimento ai sensi dell'art. 146 l.f..

Si osserva, altresì, che il relativo termine di prescrizione, anch'esso quinquennale ai sensi dell'art. 2949, co. 2, c.c., per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale, intesa come situazione di eccedenza delle passività rispetto alle attività della società, sia divenuta conoscibile -alla stregua dell'ordinaria diligenza- da parte dei creditori sociali, con la notazione che la detta insufficienza non coincide con il determinarsi dello stato di insolvenza né con la perdita integrale del capitale (*ex plurimis* Cass. 25 luglio 2008, n. 20476).

Adeguatezza di esteriorizzazione della insufficienza del patrimonio sociale è ravvisato nella pubblicazione del bilancio di esercizio.

Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'inadeguatezza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori si sia manifestata con la pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2008, avvenuta il 25 giugno 2009 (doc. 35 attoreo, doc. 2 di part. **B** ~~...~~, **C** ~~...~~ e ~~...~~ **E** ~~...~~).

Dalla relazione dei sindaci emerge che costoro segnalavano già allora una situazione di tensione finanziaria non destinata a risolversi a breve termine se non con l'intervento diretto dei soci e rilevarono che la cessione del ramo d'azienda (proprio quella oggetto di addebito) appariva in grado di risanare la situazione finanziaria solo in parte in quanto gli incassi attesi per la detta cessione non



erano sufficienti ad affrontare gli impegni finanziari, derivanti soprattutto da debiti verso banche per mutui pregressi (doc. 3 di parti ~~B~~ i, M ~~C~~ i e ~~E~~ ).

Nella nota integrativa del medesimo bilancio si legge altresì sotto la voce "altri fondi" che ~~CBR~~ s.r.l., i.e. la società cessionaria del ramo di azienda del 21 aprile 2008, all'inizio del 2009 aveva presentato domanda di ammissione a concordato preventivo sicché si rendeva necessaria l'accantonamento di un fondo rischi pari al credito vantato di ~~A~~ s.r.l. nei confronti di tale società. Ne consegue che detto introito non solo era insufficiente, secondo quanto affermato nella relazione dei sindaci, a far fronte agli impegni finanziari della società ma era, in realtà, di ben difficile realizzabilità.

D'altra parte, in occasione dell'assemblea del 26 maggio 2009 in cui il detto bilancio fu approvato, fu deliberato anche lo scioglimento della società in ragione delle "prospettive non favorevoli per l'attività sociale" (doc. 4 di parte ~~B~~ ~~E~~ ).

Fatte salve indagini tecniche esperibili nel giudizio di merito ordinario, nei limiti della sommarietà della cognizione compatibile con il presente procedimento cautelare deve considerarsi raggiunta la prova, gravante sui convenuti, in ordine alla decorrenza della prescrizione eccepita dal 26 giugno 2009, con la conseguenza che anche l'azione di responsabilità dei creditori sociali appare prescritta.

Ne deriva l'irrelevanza, nella presente sede, della questione sollevata dai convenuti relativa inesperibilità da parte del Fallimento in ipotesi di società a responsabilità limitata dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art 2394 c.c..

Quanto all'azione ex art. 2043 c.c., in tal caso deve assumersi quale termine di decorrenza, secondo la regola generale prevista dall'art. 2935 c.c. in difetto di disposizione specifica, l'epoca in cui il diritto poteva essere fatto valere e quindi l'epoca del prodursi del danno correlata alla sua esterriorizzazione ed alla sua conoscibilità o percepibilità da parte del danneggiato.

Anche nell'ipotesi da ultimo indicata, pertanto, si finisce per ricollegare la decorrenza della prescrizione al più tardi alla pubblicità del bilancio al 31 dicembre 2008 sulla base di considerazioni



analoghe a quelle svolte con riguardo all'azione ex art. 2394 c.c. sicché appare compiuto il relativo termine prescrizionale.

La prospettazione del reato di bancarotta fraudolenta, esposta in occasione dell'udienza di discussione dal difensore attoreo ai fini della applicazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, co. 3, c.c., allo stato appare illiquida, tanto più in assenza di iniziative penali relative ai medesimi fatti.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Spese al definitivo.

**P.Q.M.**

Il giudice così provvede:

rigetta il ricorso;

spese al definitivo;

si comunichi.

Venezia, 18 agosto 2015

**Il giudice**

(dott.ssa Anna Maria Marra)

